

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024**

(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

la Regione Abruzzo, con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6, codice fiscale n. 80003170661 (di seguito "Regione"), legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Barbara Mascioletti nella sua qualità di Dirigente pro tempore del Servizio Entrate della Regione Abruzzo incaricata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 del 15.07.2020, ai sensi dell'art. 24 L.R. 14-9-1999 n. 77 *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"*.

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

Premesso

1. che la Regione Abruzzo:

- a) ai sensi della legge n. 449/97, art. 17, comma 10, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è titolare della Tassa Automobilistica e conseguentemente della gestione delle attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo, attività da svolgere con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) ai sensi del D.M. n. 418/98 *"Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"*, art. 2, comma 1, effettua direttamente il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;
- c) con legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 recante *"Norme in materia di tasse automobilistiche regionali"* ha istituito e disciplinato la tassa automobilistica regionale;
- d) con D.G.R. n. 146/2000 recante *"Dipartimento Risorse – Determinazione del nuovo assetto organizzativo"* ha meglio dettagliato le attribuzioni del Servizio Entrate, già contenute in altri atti di organizzazione, ivi incluse quelle degli Uffici *"Gestione Ordinaria della tassa automobilistica regionale"* e *"Recupero coattivo, mediazione e contenzioso"* antecedentemente riunite in un solo Ufficio;
- e) con D.G.R. n. 428 del 02.08.2022 recante *"Accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90"* ha approvato lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'Automobile Club Italia in materia di tasse automobilistiche regionali comprensivo: della *"Tabella dei processi e delle attività"* (All.1) nella quale sono evidenziate le attività oggetto di cooperazione e la partecipazione dell'Amministrazione Regionale e dell'ACI alle singole attività; della proposta economica (All.2) che valorizza le risorse differenziali di ACI dedicate alla cooperazione e i rimborsi a carico della Regione Abruzzo; dell'atto che disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (All.3); della Tabella riportante la valorizzazione delle risorse professionali e materiali direttamente dedicate dalla Regione Abruzzo alle attività oggetto di cooperazione (All.4), che formano tutti parti integranti e sostanziali della medesima deliberazione;
- f) con la medesima deliberazione n. 428 del 04.08.2022 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente del Servizio Entrate alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, all'eventuale apporto di modifiche di carattere tecnico gestionale al medesimo accordo, ivi incluse quelle derivanti da sopravvenuti adempimenti di legge, nonché all'eventuale definizione di una diversa

disciplina in materia di trattamento dei dati, ove ciò si renda opportuno per la migliore tutela dei dati medesimi e degli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione Regionale

2. che l'Automobile Club d'Italia:

- a) è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e senza scopo di lucro con struttura federativa che associa gli Automobile Club costituiti sia a livello provinciale sia a livello locale. In quanto tale, l'ACI è inserito, dalla legge n. 70 del 1975, tra gli "enti preposti a servizi di pubblico interesse" ed ha lo scopo essenziale di rappresentare, tutelare e promuovere nei suoi molteplici aspetti gli interessi dell'automobilismo italiano (sport, turismo, sicurezza, consumatori, assistenza, informazione);
- b) studia, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, approvato con il D.P.R. n. 881/1950, i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza (...) legale, tributaria (...) ecc. dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- c) gestisce, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Statuto, con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito pressol'ACI con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli ACI;
- d) gestisce, ai sensi dell'art. 93 bis comma 1 del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022", il Registro Pubblico dei Veicoli Esteri utilizzati per la circolazione nel territorio italiano (REVE);
- e) è affidatario di funzioni antievasione e antielusione nazionale e internazionale, ai sensi del comma 8-octies dell'art. 15 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, essendo tenuto ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente ove accerti per il tramite degli uffici del pubblico registro automobilistico, che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli;
- f) ha acquisito i dati delle tasse automobilistiche per assolvere alla funzione di integrazione e coordinamento degli archivi regionali/provinciali, ai sensi del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, articolo 51, comma 2-bis, allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, quale gestore del sistema informativo del pubblico registro automobilistico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,;
- g) in attuazione dell'articolo 51, commi 2bis e 2quater, del decreto-legge n.124/2019 e ss.mm.ii., così come comunicato con nota del 23 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate a tutte le Regioni e Province Autonome, gestisce l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) e, ai sensi dell'art. 5 del D.M.418/98, svolge funzioni sussidiarie per la gestione delle tasse automobilistiche, offre funzioni di scambio/ integrazione/ pulizia dei dati con gli archivi regionali e rende disponibili tutte le informazioni che sono utili alla corretta gestione fiscale dei veicoli con procedure complementari ed incrementali a quanto già previsto dal Pubblico Registro Automobilistico che è la base normativa di riferimento per i ruoli tributari;
- h) ai sensi del Decreto Interministeriale del 28 settembre 2020, emanato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha acquisito al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente, al fine di consentire alle amministrazioni titolari del tributo l'individuazione del soggetto passivo di imposta sulla base della residenza dell'utilizzatore e determinare l'importo del tributo;
- i) al fine di consentire, così come previsto dal decreto-legge n.124/2019, convertito con legge n.157/2019, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica

avvenissero in via esclusiva secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85/2005, quindi attraverso il sistema pagoPA, ha realizzato in collaborazione con AgID un *Hub* denominato pagoBollo per l'erogazione di servizi verso le Pubbliche Amministrazioni completamente integrato con la piattaforma pagoPA;

Considerato, che

1. l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 delinea la costruzione di un archivio integrato della tasse automobilistiche finalizzata a *"migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa"* attribuendo altresì una funzione di integrazione e coordinamento al Pubblico Registro Automobilistico;
2. l'ACI, è il soggetto istituzionalmente competente alla gestione del PRA e, al fine assolvere alle funzioni previste dal comma 2 bis dell'art. 51 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, ha acquisito dall'Agenzia delle Entrate l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche in vista della costituzione di un archivio integrato;
3. l'archivio regionale delle tasse automobilistiche può essere considerato quale sottoinsieme dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche di cui alla precedente lettera g);
4. ai sensi del DM 418/98 sull'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) sono integrate le funzioni sussidiarie indispensabili alla gestione della tassa automobilistica regionale;
5. il presente accordo, coerentemente con le finalità di cui ai commi 1 e 2bis dell'articolo 51, del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni nella legge 157/2019, con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 2, della Costituzione e con il soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti da entrambe le parti,
 - a. ha ad oggetto la cooperazione tra la Regione Abruzzo e l'ACI in materia di tasse automobilistiche regionali in coerenza con le proprie finalità e prerogative istituzionali;
 - b. non rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 50/2016, in quanto disciplina ambiti di attività con uno strumento coerente e rispettoso dei principi e delle precisazioni contenute nei considerando nn. 5, 31 e 33 della Direttiva 2014/24/UE garantendo, altresì, che siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6 dello stesso d.lgs. 50/2016;
 - c. non si configura come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 in cui ognuna di esse pone al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Articolo 2

Oggetto della cooperazione

1. La Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione, l'aggiornamento e la bonifica degli archivi regionale e

nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo di qualità, la sicurezza dei dati e la generazione di corrette e aggiornate liste delle posizioni fiscali nonché per la realizzazione delle funzioni tecnico-amministrative di supporto reciproco alle predette attività e all' integrazione e coordinamento dei rispettivi archivi;

2. La cooperazione persegue gli obiettivi comuni stabiliti dalle rispettive normative di riferimento, di interesse pubblico, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali anche mediante l'integrazione ed il coordinamento dell'archivio regionale e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
3. La cooperazione persegue, inoltre, i più generali obiettivi e interessi pubblici del buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, dell'efficacia dell'attività amministrativa, della trasparenza e della tutela dei diritti del contribuente.
4. Ulteriori obiettivi e interessi pubblici perseguiti con il presente accordo, comuni alle parti, richiamati dal comma 1 dell'art. 51 della L 157 del 2019, sono i seguenti:
 - Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
 - Favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e complementari;
 - Favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi, la razionalizzazione dei sistemi informativi e l'interoperabilità tra le banche dati;
 - Evitare duplicazioni di banche dati;
 - Contrastare l'evasione e l'elusione delle tasse automobilistiche;
 - Conseguire risparmi di spesa.
5. Le attività, i processi, gli output, le responsabilità e le risorse destinate da ciascuna parte alla cooperazione sono dettagliati nell'Allegato 1 *"Tabella dei processi e delle attività"*, nell'Allegato 2 *"Valorizzazione Risorse ACI destinate alla cooperazione con la Regione Abruzzo – Stima del Rimborso Costi annuale"*, nell'Allegato 3 *"Disciplina del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"* e nell'Allegato 4 *"Valorizzazione Risorse Regione Abruzzo"* al presente accordo.

Articolo 3

Cooperazione nello sviluppo di un nuovo sistema di gestione degli archivi (NSTAR)

1. La Regione Abruzzo e l'Automobile Club d'Italia cooperano nella definizione delle specifiche del nuovo sistema applicativo di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e dell'archivio regionale quale suo sottoinsieme, previsti dal DM 418/98, denominato N-STAR e che per le considerazioni cui in premessa alla lettera f) che sarà sviluppato da ACI.
2. Il nuovo archivio nazionale ANTA è stato costituito, così come previsto dall'art. 5 comma 4 del D.M. 418/98, dai dati trasmessi dal PRA, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale e, a seguito delle nuove disposizioni normative, sopra citate, dai dati trasmessi dal sistema informativo del PRA quali i dati degli utilizzatori e dei veicoli con targa estera e dei veicoli concessi in noleggio lungo termine.
3. Il nuovo sistema:
 - a. consentirà ad ACI di ottemperare agli obblighi derivanti dall'attuazione delle norme di cui al DM 418/98 e di garantire al contempo alle amministrazioni regionali/provinciali una puntuale e corretta gestione e fruizione dei dati presenti su ANTA;
 - b. sarà sviluppato con un alto grado di personalizzazione/integrazione con i sistemi informatici regionali (sistema di gestione documentale, sportello regionale servizi) e con la piattaforma PagoPA e con i servi esposti su IOAPP;
 - c. consentirà ad ACI e Regione Abruzzo di semplificare e facilitare la complessiva gestione del tributo; poiché, infatti, l'archivio regionale può essere considerato quale sottoinsieme (costituito dall'insieme dei veicoli i cui proprietari, locatari ed utilizzatori, siano esse persone fisiche o giuridiche, hanno residenza o sede in regione Abruzzo) dell'archivio nazionale ANTA, le attività già effettuate da ACI o dalla Regione sui rispettivi dati di competenza non andranno duplicate. Il loro costante e reciproco aggiornamento ed allineamento sarà garantito attraverso le attività

svolte:

- dalle strutture regionali competenti in materia di entrate e di informatica;
 - dalle strutture ACI competenti in materia di tasse automobilistiche;
 - dalle rispettive agenzie/società in house informatiche;
4. La portabilità del sistema NSTAR, secondo le regole previste dal CAD e in accordo a quanto ribadito nella determinazione Agid del 15.12.2021 n. 628, consentirà alla Regione di utilizzare proprie infrastrutture tecnologiche e di avvalersi di quelle offerte dal sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico nel quale viene integrato l'archivio nazionale (ANTA), che è stato qualificato al massimo livello di resilienza ed affidabilità, secondo le regole definite nella Circolare AGID n. 1/2019, per garantire la continuità del servizio.

Articolo 4 **Definizione dei ruoli**

1. La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente accordo, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.
2. Le attività svolte ai sensi del presente accordo di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali sono riportate e disciplinate negli Allegati n.1 *"Tabella dei processi e delle attività"*, n.2 *"Valorizzazione Risorse ACI destinate alla cooperazione con la Regione Abruzzo – Stima del Rimborso Costi annuale"*, n. 3 *"Disciplina del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"*, e n.4 *"Valorizzazione Risorse Regione Abruzzo"* al presente accordo.
3. La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.
4. La Regione e l'ACI si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

Articolo 5 **Processi, compiti e responsabilità delle parti**

1. ACI e Regione cooperano per la gestione integrata dell'archivio regionale e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e per l'assistenza agli automobilisti contribuenti attraverso la realizzazione dei seguenti processi:
 - a. l'aggiornamento dell'archivio regionale e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, la bonifica dei medesimi e l'allineamento reciproco degli archivi;
 - b. la generazione di corrette e complete liste di posizioni fiscali, aggiornate sulla base delle informazioni, dati e atti acquisiti e/o disponibili alle parti e funzionali alla più efficace riscossione della tassa automobilistica regionale;
 - c. l'analisi, il controllo di qualità della base dati e la sicurezza dei dati;
 - d. l'integrazione di funzioni e l'esposizione servizi su lo App e pagoPA, quali modalità per consentire ai cittadini/contribuenti il più agevole adempimento tributario.
2. La cooperazione, per volontà delle parti, potrà essere estesa, conformemente alle finalità di cui all'articolo 51 commi 1 e 2 bis, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto. In tal caso le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro di cui al successivo articolo 7. Gli eventuali costi incrementali sostenuti da una delle due Amministrazioni saranno regolati annualmente.
3. La gestione degli archivi viene effettuata da ACI e Regione valorizzando le componenti comuni della gestione dell'archivio nazionale e dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche. I procedimenti amministrativi necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti, in ottemperanza al CAD,

con procedure che tenderanno alla completa digitalizzazione.

4. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza agli automobilisti contribuenti, erogata anche tramite canali on-line, sia dagli uffici regionali che dagli Uffici Territoriali ACI, nonché per il tramite degli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di riscossione e supporto alla riscossione ai sensi della Legge 264/1991, secondo le relative e distinte attribuzioni.
5. I contribuenti potranno continuare a rivolgersi gratuitamente agli uffici tributi regionali ed agli Uffici provinciali dell'ACI che forniranno assistenza secondo i rispettivi compiti istituzionali, oppure, in regime di libero mercato, presso gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
6. ACI garantisce che i servizi siano sviluppati e forniti secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici. In tal senso è stato delineato da parte di Agid, un percorso di qualificazione per i fornitori Software as a service (Saas) della PA, affinché le pubbliche amministrazioni possano adottare servizi Cloud omogenei e di qualità (circolare Agid n.3 del 9 aprile 2018).
7. L'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA) svolge il ruolo di soggetto aggregatore: ai sensi del DM del 28 settembre 2020 citato nelle premesse, al sistema informativo del PRA vengono acquisiti i dati relativi ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine. I predetti dati sono utilizzati per l'aggiornamento di ANTA ed in attuazione dell'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019, aggregati ai dati degli archivi regionali e provinciali. La Regione trasferisce al sistema informativo del PRA i dati degli utilizzatori di propria spettanza di cui sia venuta a conoscenza per effetto delle proprie attività di assistenza, controllo e recupero, consentendo ad ACI di individuare correttamente il soggetto attivo di imposta. Effettuata l'acquisizione dei predetti veicoli, ACI verificherà i dati così trasmessi dalla Regione con quelli trasmessi dalle società di noleggio.
8. Non appena disponibili, al sistema informativo del PRA vengono altresì acquisiti i dati provenienti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), Camere di Commercio, INAD, utili alla gestione della tassa automobilistica; tali dati saranno integrati in ANTA e resi disponibili alla Regione che si impegna a segnalare ogni caso di incongruenza od errore.
9. La Regione procede con la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti che vengono acquisiti direttamente sul proprio archivio.
10. La Regione comunica ad ACI tutte le disposizioni normative o gli atti di indirizzo che incidono sulla gestione della tassa automobilistica al fine di consentire l'adeguamento dell'Archivio Nazionale (ANTA) ed il suo allineamento all'archivio regionale. L'Archivio Nazionale, ai sensi del DM 418/98, svolge infatti, oltre alla funzione sussidiaria dei sistemi regionali e provinciali, la funzione di "orchestrazione" degli archivi regionali/provinciali, regolando e dirimendo i casi di conflittualità che potrebbero verificarsi a seguito di emanazione di disposizioni regionali/provinciali contrastanti.
11. Al fine di garantire l'allineamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale alla situazione sostanziale ed intervenire sulle dicotomie che possano derivare dalla circolazione interregionale dei veicoli come pure per realizzare l'integrazione tra archivi regionali e archivio nazionale:
 - 12.a ACI garantisce su tutto il territorio nazionale la funzione di assistenza per la fruizione di ANTA ed in tale contesto gestisce anche le richieste inerenti le posizioni fiscali e le verifiche massive di competenza della Regione, anche al fine di garantire l'allineamento della porzione di dati di ANTA di interesse della Regione con i dati afferenti a quelli di competenza delle altre Amministrazioni; effettuata la verifica ACI restituisce l'esito alla Regione che procede alla correzione o conferma dei dati presenti sul proprio archivio. E' attivo anche il processo inverso;
 - 12.b la Regione, nello svolgimento delle attività di assistenza ai contribuenti, provvede in via diretta alla correzione delle posizioni fiscali mediante inserimento del dato sulla propria base di dati fiscali; nel caso di posizioni che debbano transitare dalla propria base di dati fiscali a quella di altre regioni, la Regione restituisce l'esito ad ACI che procede alla correzione o conferma dei dati presenti sull'Archivio Nazionale (ANTA).
14. Le Parti mettono a reciproca disposizione le risorse e le competenze necessarie all'attuazione della cooperazione. tra le quali, ad esempio:
 - risorse professionali necessarie alla gestione operativa delle attività previste dal presente Accordo;
 - consulenza specialistica per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;
 - beni e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;

- locali nelle rispettive sedi per lo svolgimento di attività di comune interesse;
- relazioni istituzionali utili per il coinvolgimento di altri soggetti ed enti pubblici in attività di comune interesse.

Articolo 6

Attività di assistenza ai soggetti autorizzati ai sensi della Legge 264/91

1. Agli Studi di Consulenza che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere all'archivio Regionale e Nazionale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo è garantita da ACI l'assistenza tecnico-operativa.
2. In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.
3. ACI cura, altresì, la formazione e l'aggiornamento, anche in materia di trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, dei soggetti abilitati ai sensi della L. 264/91 autorizzati all'accesso agli archivi regionale e nazionale delle tasse automobilistiche.

Articolo 7

Piano operativo

1. L'ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.
2. Il primo piano di lavoro tiene conto di eventuali attività avviate prima della formalizzazione del presente accordo, è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo e riporta, tra l'altro, indicazioni sulle modalità di rendicontazione da utilizzare; il piano potrà essere oggetto di aggiornamenti e modifiche secondo le esigenze delle parti.

Articolo 8

Rimborso dei costi

1. Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il soddisfacimento del reciproco interesse all'integrazione tra l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e l'archivio regionale e, in generale all'allineamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale alla situazione sostanziale, ciascuna delle parti opera nell'ambito delle proprie competenze per la realizzazione delle finalità di cui al presente accordo destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.
2. La stima dei costi differenziali annuali derivanti dall'attuazione del presente Accordo, sostenuti da ACI è contenuta nell'Allegato 2 *"Valorizzazione Risorse ACI dedicate alla cooperazione con la Regione Abruzzo – Stima del Rimborso costi annuale"* che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.
3. La stima dei costi direttamente imputabili ai processi oggetto di cooperazione sostenuti dalla Regione sono riportati nell'Allegato 4 *"Valorizzazione Risorse Regione Abruzzo"* che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione; la stima non tiene conto dei costi generali e delle quote di costi comuni connessi alla gestione del tributo né dei costi sostenuti dall'Amministrazione Regionale per la realizzazione dei processi di gestione del tributo non inclusi nella cooperazione.
4. In base alla ripartizione della attività di cui all'Allegato 1 *"Tabella dei processi e delle attività"*, la Regione riconosce ad ACI il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nell'importo massimo previsto nell'Allegato 2 *"Valorizzazione Risorse ACI dedicate alla cooperazione con la Regione Abruzzo– Stima del rimborso costi annuale"* al presente accordo;
5. Nell'importo annuale stimato di rimborso costi sono ricompresi i costi del canone di accesso e di consultazione del PRA; le singole consultazioni saranno addebitate sulla base delle rendicontazioni;
6. I suddetti costi, preventivamente stimati, una volta sostenuti sono rendicontati trimestralmente da ACI ai fini della loro liquidazione trimestrale;
7. Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

Articolo 9
Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione e interruzione

1. L'Accordo di cooperazione ha durata triennale e decorre dall'1/1/2022 fino al 31/12/2024.
2. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.
3. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso, salvo diverso accordo tra le Parti, vengono portate a termine le sole attività in corso e corrisposti i relativi rimborsi.

Articolo 10
Formazione del personale

1. Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

Articolo 11
Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, relative alle tasse automobilistiche, con effetti sulla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dei rispettivi archivi e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Articolo 12
Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione Abruzzo.
3. Con il presente accordo ACI è individuata quale "*Responsabile esterno del trattamento dei dati personali*" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per l'Archivio Regionale;
4. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito Allegato 3 "*Disciplina del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679*", che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione.
5. Le parti potranno definire una diversa disciplina in materia di trattamento dei dati ove ciò si renda opportuno per la migliore tutela dei dati medesimi e degli interessi pubblici perseguiti da entrambe le parti;

Per la Regione Abruzzo
Il Dirigente del Servizio Entrate
Dott.ssa Barbara Mascioletti
Documento Firmato Digitalmente

Per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani
Documento Firmato digitalmente